Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 61

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 11 marzo 1960 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 856-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1960

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1960, n. 122.

Approvazione della convenzione stipulata tra l'Università di Urbino e gli Enti locali e provinciali di Ancona per il finanziamento ed il mantenimento della Facoltà di economia e commercio presso l'Università di Urbino con sede distaccata in Ancona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della libera Università di Urbino;

Veduto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;

Veduta la richiesta del Rettore dell'Università di Urbino intesa ad ottenere l'istituzione presso l'Università libera di una nuova Facoltà di economia e commercio, in aggiunta alle Facoltà universitarie esistenti, con sede distaccata nella città di Ancona;

Veduta la convenzione stipulata fra l'Università di Urbino e gli Enti locali e provinciali di Ancona per il finanziamento e il mantenimento dell'istituenda Facoltà di economia e commercio, nonchè le delibere delle competenti autorità accademiche;

Udito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione nella seduta del 30 ottobre 1959;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di procedere alla istituzione della suddetta Facoltà dato che essa già esiste di fatto nella città di Ancona ed è frequentata ormai da centinaia di studenti;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro;

Dècreta:

Art. 1.

E' approvata la convenzione stipulata tra l'Università di Urbino e gli Enti locali e provinciali indicati nella convenzione medesima per il finanziamento ed il mantenimento della Facoltà di economia e commercio presso l'Università di Urbino con sede distaccata in Ancona.

Art. 2.

E' istituita dall'anno scolastico 1960-1961 la Facoltà di economia e commercio presso l'Università di Urbino con sede distaccata nella città di Ancona.

Art. 3.

Le norme statutarie concernenti l'ordinamento della nuova Facoltà sono approvate nel testo annesso al presente decreto vistato dal Ministro per la pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1960

GRONCHI

MEDICI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1960
Atti del Governo, registro n. 125, foglio n. 37. — VILLA

Modifiche allo statuto della libera Università di Urbino in relazione alla istituzione della Facoltà di economia e commercio.

CAPO I

COSTITUZIONE DELLA UNIVERSITÀ

Art. 1. — Dopo il n. 1, aggiungere:

2. *Facoltà di economia e commercio.*

CAPO III

ORDINAMENTO GENERALE DEGLI STUDI

SEZIONE I. — *Norme generali*

Art. 12. — Dopo il comma primo « La Facoltà di giurisprudenza conferisce la laurea in giurisprudenza », aggiungere il seguente comma secondo:

La Facoltà di economia e commercio conferisce la laurea in economia e commercio.

Dopo la Sezione II aggiungere con il conseguente spostamento della numerazione delle sezioni e degli articoli successivi la seguente

SEZIONE III — *Norme speciali per la Facoltà di economia e commercio.*

Art. 18. — La Facoltà di economia e commercio rilascia la laurea di cui al precedente art. 12.

Art. 19. — La durata del corso degli studi per la laurea in economia e commercio è di quattro anni.

Titolo di ammissione: diploma di maturità classica, di maturità scientifica, di abilitazione per i provenienti dagli Istituti tecnici commerciali, industriali, agrari, nautici e per geometri.

Insegnamenti fondamentali;

1. Istituzioni di diritto privato;
2. Istituzioni di diritto pubblico;
3. Diritto commerciale (biennale);
4. Matematica generale;
5. Matematica finanziaria (biennale);
6. Statistica (biennale);
7. Economia politica (biennale);
8. Diritto del lavoro;
9. Scienza delle finanze e diritto finanziario;
10. Economia e politica agraria;
11. Politica economica e finanziaria;
12. Storia economica;
13. Geografia economica (biennale);
14. Ragioneria generale ed applicata (biennale);
15. Tecnica bancaria e professionale;
16. Tecnica industriale e commerciale;
17. Merceologia;
18. Lingua francese o spagnola (triennale);
19. Lingua inglese o tedesca (triennale).

Insegnamenti complementari:

1. Diritto della navigazione;
2. Diritto industriale;
3. Diritto amministrativo;
4. Diritto processuale civile;
5. Diritto internazionale;
6. Demografia;
7. Legislazione bancaria;
8. Economia e finanza delle imprese di assicurazione;
9. Economia dei trasporti;
10. Economia e tecnica dell'armamento e della navigazione;
11. Tecnica del commercio internazionale;
12. Tecnica commerciale dei prodotti agricoli;
13. Storia delle esplorazioni geografiche;
14. Lingua araba;
15. Lingua albanese;
16. Lingua ungherese;
17. Lingua russa;
18. Lingua ceco-slovacca;
19. Lingua serbo-croata;
20. Economia montana e forestale.

Gli insegnamenti di « diritto commerciale » e di « geografia economica » comportano un unico esame alla fine del corso biennale; per gli altri insegnamenti biennali è prescritto l'esame alla fine di ciascun corso annuale, dovendosi il primo corso considerar come propedeutico al secondo.

L'insegnamento triennale delle lingue estere comporta per ciascuna una prova scritta ed una orale alla fine del triennio.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in due da lui scelti fra i complementari.

CAPO VII

DEGLI STUDENTI - DELLE TASSE - DEGLI ESAMI

Dopo l'art. 67, aggiungere il seguente

Art. 68. — L'esame di laurea in economia e commercio consiste:

a) nella compilazione di una dissertazione scritta svolta sopra un tema scelto dallo studente in una delle materie fondamentali nelle quali ha dato saggio negli esami di profitto;

b) nella discussione della dissertazione;

c) nello svolgimento orale di una tesina liberamente scelta dal candidato nelle materie professate nella Facoltà esclusa quella cui si riferisce la dissertazione.

Variazioni da apportare alle tabelle allegate allo statuto della Università di Urbino

TABELLA *A*

RUOLO DEI PROFESSORI

Dopo il n. 1, Facoltà di giurisprudenza, aggiungere:

2. Facoltà di economia e commercio
professori di ruolo . . . . n. 6

TABELLA *B*

RUOLO DEL PERSONALE ASSISTENTE

Dopo il n. 1, Facoltà di giurisprudenza, aggiungere:

2. Facoltà di economia e commercio
assistente di ruolo . . . . n. 1

TABELLA *C*

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DI AMMINISTRAZIONE E BIBLIOTECA

Carriera del personale direttivo

a) Amministrazione,
aggiungere:

Coeff. 271 - Consigliere di 2ª classe }
Coeff. 229 - Consigliere di 3ª classe } aggiungere 1 posto

Carriera del personale esecutivo

Coeff. 180 - Applicato }
Coeff. 157 - Applicato aggiunto } aggiungere 2 posti

TABELLA *E*

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE AUSILIARIO

Coeff. 151 - Bidello universitario - aggiungere 2 posti

Visto, *il Ministro per la pubblica istruzione*
MEDICI

Repertorio n. 11230 *Raccolta n.* 755

Istituzione di Facoltà universitaria convenzionata

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentosessanta il giorno sedici del mese di febbraio (16 febbraio 1960), in Ancona, nella Residenza municipale in piazza XXIV Maggio n. 1, avanti a me, dottor Giacomo Scavizzi, notaio residente in Ancona, iscritto nel ruolo del Distretto notarile di Ancona, si sono personalmente costituiti i signori:

1) Angelini dott. Francesco, cavaliere del lavoro, nato a Rotella (Ascoli Piceno) il trenta novembre milleottocentottantasette, industriale, domiciliato per la carica in Ancona, presso la Residenza municipale, il quale dichiara di intervenire al presente atto e di agire, in qualità di presidente pro-tempore, in rappresentanza del Consorzio per il potenziamento degli studi universitari di Ancona, ente morale costituito con decreto del Prefetto di Ancona in data 18 dicembre 1959, numero 41824/Div. II, a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio direttivo in data odierna, repertorio n. 11230/755 ai miei rogiti;

2) Bo prof. Carlo, nato a Sestri Levante (Genova) il venticinque gennaio millenovecentoundici, e domiciliato per la carica in Urbino presso la libera Università degli studi, il quale dichiara di intervenire al presente atto, nella espressa qualifica di Magnifico rettore pro-tempore, in rappresentanza della libera Università degli studi di Urbino, a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio di amministrazione della Università suddetta in data 3 settembre 1959,

persone della cui identità personale, capacità giuridica, qualifiche e poteri sono io notaio personalmente certo.

I medesimi, previa espressa rinunzia, con il mio consenso e d'accordo tra loro, all'assistenza dei testimoni, mi richiedono di ricevere il presente atto in forza del quale:

Premesso:

che con decreto del Prefetto di Ancona in data 18 dicembre 1959, n. 41824/Div. II, è stato costituito un Consorzio per il potenziamento degli studi universitari con sede in Ancona presso l'Amministrazione comunale avente lo scopo principale di conseguire la istituzione di una Facoltà di economia e commercio in Ancona;

che, per l'immediato raggiungimento del fine predetto, è stata ravvisata la opportunità di istituire in Ancona una Facoltà di economia e commercio come Facoltà distaccata dalla libera Università degli studi di Urbino;

che la libera Università degli studi di Urbino ha adottato per la istituzione della anzidetta Facoltà di economia e commercio le conseguenti proposte di modifica del proprio statuto con deliberazione del Senato accademico in data 25 agosto 1959 e con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 3 settembre 1959, proposte che saranno trasmesse al Ministero della pubblica istruzione unitamente allo statuto del citato Consorzio per il potenziamento degli studi universitari di Ancona come atti preliminari e presupposti della presente convenzione;

tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante ed essenziale del dispositivo che segue, gli enti come innanzi rappresentati convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

La libera Università degli studi di Urbino, previa autorizzazione e secondo le direttive del Ministero della pubblica istruzione, nei modi e forme di legge, istituisce la Facoltà di economia e commercio con sede distaccata ad Ancona.

Art. 2.

La Facoltà anzidetta funzionerà in conformità alle norme del vigente testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 21 agosto 1933, n. 1592, e sarà disciplinata dalle norme del Regolamento generale universitario, dalle disposizioni sull'Ordinamento didattico universitario approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e integrato, con le successive modificazioni, dal Regolamento generale sugli studenti approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269 e integrato con le successive modificazioni, e dallo statuto della libera Università degli studi di Urbino.

Art. 3.

La Facoltà di economia e commercio funzionerà con personale alle dipendenze della libera Università degli studi di Urbino, sia esso personale assistente, tecnico, di amministrazione o subalterno, secondo gli organici previsti dalle modifiche allo statuto della Università stessa.

Art. 4.

L'Università degli studi di Urbino consente che le proprie attrezzature ed in particolare i propri istituti scientifici vengano utilizzati gratuitamente, ove occorra, per le attività e le iniziative della Facoltà di economia e commercio.

Art. 5.

Tutte le spese necessarie al funzionamento della Facoltà di economia e commercio, secondo le previsioni del piano finanziario di massima allegato alle proposte di modifica dello statuto dell'Università degli studi di Urbino, in conseguenza dell'istituzione della Facoltà medesima, e successive eventuali integrazioni, saranno a carico del Consorzio per il potenziamento degli studi universitari, il quale verserà alla libera Università degli studi di Urbino l'ammontare relativo al bilancio di cui al successivo art. 7 in due rate scadenti il 1° novembre e il 1° marzo di ogni anno.

Art. 6.

Il Consorzio assume, indipendentemente dal proprio contributo, l'onere di fornire locali, luce e riscaldamento per il funzionamento della Facoltà per tutta la durata della presente convenzione o quanto meno fino a quando il Consorzio non abbia provveduto alla costruzione di un apposito complesso edilizio universitario assumendone anche l'onere di gestione. Il comune di Ancona e la Camera di commercio di Ancona si impegnano, altresì, a concedere il più ampio uso delle rispettive biblioteche per le necessità della Facoltà.

Art. 7.

La libera Università degli studi di Urbino terrà gestione separata in seno al proprio bilancio per la istituenda Facoltà di economia e commercio e sottoporrà ogni anno entro il 30 settembre all'approvazione del Consorzio, per quanto di competenza di quest'ultimo, i relativi bilanci preventivi e conti consuntivi.

Art. 8.

Il Consorzio sarà rappresentato nel Consiglio di amministrazione della libera Università degli studi di Urbino a norma di quanto previsto dal testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 21 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni.

Art. 9.

La presente convenzione, salvo gravi e imprevisti fatti nuovi (non contemplati nell'articolo seguente), sulla validità dei quali dovrà inappellabilmente pronunciarsi il Ministero della pubblica istruzione, ha la durata di trenta anni e potrà essere rinnovata a meno che non intervenga disdetta notificata da una delle due parti almeno un anno prima della scadenza.

Art. 10.

Per la durata della presente convenzione il Consorzio potrà operare per ottenere la istituzione in Ancona di altre Facoltà universitarie o di corsi di laurea, purchè la richiesta non verta su Facoltà universitarie e corsi di laurea funzionanti alla data della presente convenzione presso la libera Università degli studi di Urbino. Qualora per la istituzione di tali Facoltà o corsi di laurea il Consorzio voglia appoggiarsi, come per la Facoltà di economia e commercio, a Università già esistenti, dovrà essere interpellata con priorità assoluta la Università di Urbino la quale, a parità di condizioni, sarà preferita.

Art. 11.

Al cessare della presente convenzione tutto il materiale didattico e scientifico e quanto altro comunque acquisito o acquistato con i mezzi a disposizione del Consorzio per il funzionamento della Facoltà, rimarrà di proprietà del Consorzio stesso.

Viceversa resterà di proprietà della libera Università degli studi di Urbino quanto da essa sia stato messo a disposizione della detta Facoltà.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto scritto interamente di mia mano in sette pagine e parte dell'ottava di tre fogli e da me letto ai comparenti i quali, a mia domanda, lo dichiarano in tutto conforme alla manifestatami loro volontà e con me firmato in ogni foglio.

Francesco Angelini
Carlo Bo
Giacomo Scavizzi, notaio

Ufficio del registro di Ancona - Registrato il 17 febbraio 1960 al n. 3070, vol. 176 Atti pubblici. Esatte L. 210.

Il direttore: *Gentili*

Copia conforme all'originale, scritta in sei pagine e parte della settima di due fogli, muniti delle firme prescritte.

Ancona, 17 febbraio 1960

F.to Giacomo *Scavizzi*, notaio

(Timbro del notaio Giacomo Scavizzi di Ancona)

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MEDICI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1960, n. 123.

Autorizzazione alla fondazione « Dott. Attilio Ruffi, medaglia d'argento al valor militare » ad accettare una donazione.

N. 123. Decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, la fondazione « Dott. Attilio Ruffi, medaglia d'argento al valor militare » viene autorizzata ad accettare una donazione fatta dal dott. ing. Aldo Ruffi.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1960
Atti del Governo, registro n. 124, foglio n. 119. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1960, n. 124.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Visitazione di Maria Santissima, in Ferrara.

N. 124. Decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ferrara in data 30 ottobre 1957, integrato con postilla del 30 agosto 1959, relativo alla erezione della parrocchia della Visitazione di Maria Santissima, in Ferrara, e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1960
Atti del Governo, registro n. 124, foglio n. 126. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1960, n. 125.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Antonio di Padova, in località Seghe del comune di Velo d'Astico (Vicenza).

N. 125. Decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Vicenza in data 17 maggio 1958, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Antonio di Padova, in località Seghe del comune di Velo d'Astico (Vicenza), e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1960
Atti del Governo, registro n. 124, foglio n. 124. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1960, n. 126.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Cuore Immacolato di Maria, in rione Carmine del comune di Ginosa (Taranto).

N. 126. Decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Matera in data 21 aprile 1957, integrato con tre dichiarazioni, la prima e la seconda del 29 maggio 1959 e la terza del 24 agosto 1959, relativo alla erezione della parrocchia del Cuore Immacolato di Maria, in rione Carmine del comune di Ginosa (Taranto).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1960
Atti del Governo, registro n. 124, foglio n. 125. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1960, n. 127.

Dichiarazione formale del fine di culto della Confraternita o Congregazione della dottrina cristiana, con sede in Savona, nell'antica Chiesa di San Giovanni Battista.

N. 127. Decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale del fine di culto della Confraternita o Congregazione della dottrina cristiana, con sede in Savona, nell'antica Chiesa di San Giovanni Battista.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1960
Atti del Governo, registro n. 124, foglio n. 123. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1960, n. 128.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in parrocchia della Curazia di San Martino V., in frazione Costasavina del comune di Pergine Valsugana (Trento).

N. 128. Decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 13 luglio 1959, integrato con postilla e con dichiarazione del 16 e 19 luglio 1959, relativo alla elevazione in parrocchia della Curazia di San Martino V., in frazione Costasavina del comune di Pergine Valsugana (Trento).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1960
Atti del Governo, registro n. 124, foglio n. 127. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1960, n. 129.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giuseppe Artigiano, nel comune di Favara (Agrigento).

N. 129. Decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Agrigento in data 1° maggio 1959, integrato con dichiarazione del 27 luglio stesso anno, relativo alla erezione della parrocchia di San Giuseppe Artigiano, nel comune di Favara (Agrigento), e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1960
Atti del Governo, registro n. 124, foglio n. 128. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1959.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera e dell'entroterra, sita nell'ambito dei comuni di Pieve Ligure, Sori e Recco (Genova).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Genova, per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza dell'8 aprile 1957 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona costiera e dell'entroterra, sita nell'ambito dei comuni di Pieve Ligure, Sori e Recco (Genova);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo dei comuni di Pieve Ligure, Sori e Recco;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè con la zona collinosa dell'entroterra della Riviera di levante, inquadrata tra le alture di Genova e del monte di Portofino, ricca di vegetazione mediterranea e nuclei edilizi caratteristici liguri, costituisce con la zona costiera dei quadri naturali di incomparabile bellezza panoramica aventi anche valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona costiera e dell'entroterra sita nel territorio dei comuni di Pieve Ligure, Sori e Recco, così delimitata:

per il comune di Pieve Ligure, quota 150 sul livello del mare; confine con il comune di Bogliasco fino all'incontro della quota 150 con la mulattiera per San Bernardo e vetta del monte di Santa Croce; vetta del monte di Santa Croce (quota 518); mulattiera verso l'abitato di Pieve Ligure fino alla terza cappellina (quota 380 circa); allineamento da questo punto fino al confine con il comune di Sori, allineamento tangente al gruppo dei tre fabbricati (esclusi) esistenti a quota 256; confine con il comune di Sori;

per il comune di Sori (quota 150); confine con il comune di Pieve dall'incontro con il rio Cortino; rio Cortino fino alla strada comunale per Lago; strada comunale fino al tornante di quota 49 e da questo punto, seguendo la linea di compluvio, partendo dal fossato senza denominazione, alle vette del monte Castelletto; vetta del monte di Castelletto (quota 565); confine col comune di Recco;

per il comune di Recco (quota 150); confine con il comune di Sori fino alla vetta del monte Castelletto; linea di compluvio da detta vetta fino all'inizio del rio Verzemma; da questo punto, mulattiera passante per la località Ascensione fino all'ultimo tratto del rio Verzemma; rio Verzemma fino al torrente Recco; da questo punto più a nord; quota 300 fino all'incontro con la mulattiera; mulattiera che conduce a quota 150 dal monte Ampola; confine col comune di Camogli; del territorio del comune di Recco resta esclusa dal vincolo la zona compresa tra il mare, via Milite Ignoto ed il suo prolungamento lungo la quota 25 fino al ponte di San Rocco e da questo, lungo la quota 25 del versante sotto la costa di Palanegastro e del Poggio, fino al mare; ha notevole interesse pubblico perchè, con la zona collinosa dell'entroterra della Riviera di levante, inquadrata tra le alture di Genova e del monte di Portofino, ricca di vegetazione costituisce, con la zona costiera, dei quadri naturali di incomparabile bellezza panoramica aventi anche valore estetico e tradizionale, ed è, quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Genova.

La Soprintendenza ai monumenti di Genova curerà che i comuni di Pieve Ligure, Sori e Recco provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto agli albi comunali entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che i Comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 14 dicembre 1959

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
SCAGLIA

Il Ministro per la marina mercantile
JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Genova

Estratto del verbale n. 33

Oggi 8 aprile 1957, alle ore 15,30 in Genova, nella sede della Soprintendenza ai monumenti della Liguria in via Balbi, 10, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, previa regolare convocazione, per esaminare il seguente ordine del giorno:

PIEVE LIGURE - SORI - RECCO. - *Ridimensionamento del vincolo già esistente.*

(Omissis).

Letto ed approvato il verbale della seduta precedente, il presidente, rilevato che l'argomento riveste interesse per tutti i tre Comuni in quanto si riferisce all'ampliamento della cosidetta « fascia costiera », propone di unificare la discussione, senza trattare singolarmente con ciascun Comune l'argomento rimanendo, naturalmente, facoltà dei signori sindaci e loro rappresentanti di esporre le locali necessità ed i pareri..

La proposta è accettata.

Il prof. Dillon, illustra in breve il motivo che ha spinto la Soprintendenza a chiedere l'estensione del vincolo.

Premesso lo stato attuale dei vincoli esistenti, rileva come il caratteristico ambiente formato dalla zona collinosa immediatamente retrostante la fascia costiera, ricco di vegetazione tipo mediterraneo e notevole per la composizione naturale data dall'edilizia tipica locale con l'ambiente ed il verde, formano un quadro naturale di notevole interesse pubblico, come chiaramente documentato dal movimento immigratorio e turistico in aumento, che non è più sufficientemente tutelato dal vincolo apposto con il decreto Ministeriale del 28 gennaio 1949, limitato alla quota 150 sul livello del mare, per sopravvenuta espansione edilizia e nuove possibilità costruttive.

Oltre a ciò la riconosciuta necessità di redigere delle chiare norme edilizie per completare quelle dei regolamenti edilizi comunali, per conservare il carattere ambientale, postula per un intervento effettivo della Soprintendenza, che sia riconosciuto il notevole valore pubblico di detto quadro panoramico.

Il vincolo esistente sulla via Aurelia garantiva in un certo modo la tutela delle visuali verso il mare. Ma, come è stato ripetutamente osservato, le colline e i monti con le loro masse, i rivi, le valli, con gli oliveti, e le macchie di pini o di cipressi, ne sono parti integranti e che non possono essere modificate in modo indiscriminato per effetto di una speculazione edilizia aggressiva e volgare.

Il piano paesistico ha salvato Nervi e Portofino da tali violenze, e proprio ai margini di tali località, nelle zone di Quinto e di Bogliasco da una parte, in quelle di Recco e di Rapallo dall'altra, appaiono evidenti i danni provocati da una deficiente delimitazione delle aree incluse nelle « bellezze » tutelate dalla legge del 1939.

E' intendimento della Soprintendenza ottenere, con un nuovo aggiornato regolamento edilizio e per effetto di un concordato piano paesistico, che i luoghi stessi conservino il loro carattere, il loro interesse, il loro fascino, e ne vengano valorizzati.

Aperta la discussione, intervengono i sindaci di Sori e Pieve Ligure e il vice sindaco di Recco, chiedendo precisazioni e spiegazioni sulla portata del nuovo provvedimento; il soprintendente precisa ulteriormente quali sono gli intendimenti e cioè una unità di criterio nell'azione di tutela del paesaggio lungo tutto l'arco della Riviera di levante che parte da Genova-Nervi e si conclude al monte di Portofino. Ora il mezzo più sollecito per arrivare subito a questa tutela è proprio il provvedimento che si propone.

I signori sindaci, il consulente tecnico del comune di Recco chiedono altri particolari; in special modo l'arch. Ginatta desidera aver precisate le relazioni intercorrenti tra i piani regolatori e quelli paesistici in quanto le premesse dei medesimi sembrano essere diverse se non opposte.

Il soprintendente precisa che i piani debbono essere complementari tra loro e che le premesse sono le stesse sia nell'uno che nell'altro caso, perchè non si può pensare che due provvedimenti, che comportano disciplina edilizia, possano dimenticare i due elementi fondamentali e cioè l'ambiente e l'uomo.

Il presidente mette ai voti la proposta di estensione del vincolo già esistente sulla fascia costiera compresa nell'ambito dei comuni di Pieve Ligure, Sori e Recco, e compresa:

per il comune di Pieve Ligure, quota 150 sul livello del mare; confine con il comune di Bogliasco fino all'incontro della quota 150 con la mulattiera per San Bernardo e vetta del monte di Santa Croce: vetta del monte di Santa Croce (quota 518); mulattiera verso l'abitato di Pieve Ligure fino alla terza cappellina (quota 380 circa); allineamento da questo punto fino al confine con il comune di Sori, allineamento tangente al gruppo dei tre fabbricati (esclusi) esistenti a quota 256; confine con il comune di Sori;

per il comune di Sori (quota 150); confine con il comune di Pieve dall'incontro con il rio Cortino; rio Cortino fino alla strada comunale per Lago, strada comunale fino al tornante di quota 49 e da questo punto, seguendo la linea di compluvio, partendo dal fosso senza denominazione, alla vetta del monte Castelletto; vetta del monte di Castelletto (quota 565); confine col comune di Recco;

per il comune di Recco: quota 150; confine con il comune di Sori fino alla vetta del monte Castelletto; linea di compluvio da detta vetta fino all'inizio del rio Verzemma; da questo punto, mulattiera passante per la località Ascensione fino all'ultimo tratto del rio Verzemma, rio Verzemma fino al torrente Recco; da questo punto più a nord; quota 300 fino all'incontro con la mulattiera; mulattiera che conduce a quota 150 dal monte Ampola; confine col comune di Camogli; del territorio del comune di Recco resta esclusa da vincolo la zona compresa tra il mare, via Milite Ignoto ed il suo prolungamento lungo la quota 25 fino al ponte di San Rocco e da questo, lungo la quota 25 del versante sotto la costa di Palanegastro e del Poggio, fino al mare, il tutto come meglio indicato nella planimetria d'insieme allegata.

La proposta è approvata a larga maggioranza; si sono astenuti il sindaco di Sori ed il vice sindaco di Recco; ha dato voto contrario il sindaco di Pieve Ligure.

La motivazione della proposta è la seguente:

« Zona collinosa dell'entroterra della Riviera di levante, inquadrata tra le alture di Genova e del monte di Portofino e formante con questa un quadro panoramico, di notevole interesse, arricchito di vegetazione mediterranea e nuclei edilizi caratteristici liguri fusi in un complesso di notevole interesse paesaggistico ».

(Omissis).

Il presidente: avv. Agostino VIRGILIO

Il segretario: Vincenzo PIRANI

(1289)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1960.

Istituzione di una Agenzia consolare in Zahedan (Iran), alle dipendenze dell'Ambasciata in Teheran.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 15 agosto 1858, promulgata e resa esecutoria col regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206, concernente la rete delle Agenzie consolari;

Decreta:

E' istituita una Agenzia consolare in Zahedan (Iran), alle dipendenze dell'Ambasciata in Teheran.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1960

p. *Il Ministro*: FOLCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1960
Registro n. 134 Esteri, foglio n. 189

(1285)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1960.

Rendiconto generale delle entrate e delle spese del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori e della Gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti per l'esercizio 1958-59.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1950, n. 17, che detta le norme per l'amministrazione del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori »;

Vista la legge 19 gennaio 1955, n. 25, per la formazione professionale degli apprendisti;

Visto il proprio decreto 13 maggio 1958, con il quale è stato approvato lo stato di previsione delle entrate e delle spese del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori e l'appendice n. 1 delle entrate e delle spese della gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti per l'esercizio finanziario 1958-59;

Visti i propri decreti 15 dicembre 1958 e 27 maggio 1959, con i quali sono state apportate alcune variazioni al menzionato stato di previsione per l'esercizio finanziario 1958-59;

Esaminato e riscontrato regolare il rendiconto generale delle entrate e delle spese delle predette gestioni per l'esercizio finanziario 1958-59;

Decreta:

E' approvato il rendiconto generale delle entrate e delle spese del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori e della gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti per l'esercizio 1958-59, giusta le risultanze di cui agli allegati prospetti *A*, *B*, *C* e *D*.

Roma, addì 19 febbraio 1960

Il Ministro: ZACCAGNINI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

FONDO ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE DEI LAVORATORI

NOTA PRELIMINARE

al consuntivo finanziario per l'esercizio finanziario 1958-59 del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » e della « Gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti ».

GESTIONE PRINCIPALE

PARTE I — ENTRATE

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 13 maggio 1958 — in applicazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17 — veniva approvato lo stato di previsione dell'entrata e della spesa, per l'esercizio 1958-59, del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, con un totale delle previsioni iniziali di . L. 13.724.503.000

Durante l'esercizio, con decreti del Ministro 15 dicembre 1958 e 27 maggio 1959 furono apportate le seguenti variazioni:

per aumento della previsione dell'avanzo finanziario dovuto all'iscrizione della differenza tra l'avanzo di amministrazione accertato col conto consuntivo finanziario della gestione dell'esercizio 1957-58 e l'avanzo previsto col bilancio 1958-59 . + L. 367.000.000

per l'iscrizione dei contributi da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per conto della gestione contro la disoccupazione, disposti con decreti interministeriali dell'11 agosto 1958 e del 9 febbraio 1959 + » 23.000.000.000

» 23.367.000.000

La previsione definitiva delle entrate risultava quindi di . . L. 37.091.503.000

Di fronte alle suindicate previsioni si sono avuti i seguenti accertamenti:

	Previsioni	Accertamenti		Differenze
	—	—		—
a) Avanzo finanziario	867.000.000	867.502.503	+	502.503
b) Entrate ordinarie	10.207.578.000	10.203.138.401	—	4.439.599
c) Entrate straord.	26.016.925.000	26.531.007.977	+	514.082.977
TOTALI GENERALI . . .	37.091.503.000	37.601.648.881	+	510.145.881

Si è avuto, cioè, un accertamento di complessive lire 37.601.648.881 con una differenza in più rispetto alle previsioni di L. 510.145.881.

L'avanzo di amministrazione accertato col conto consuntivo 1957-58 è stato di L. 2.448.102.503. Nel preventivo 1958-59 è stato invece assegnato l'importo di L. 867.502.503 perchè con decreto 27 maggio 1959 sono state restituite alla gestione speciale per gli apprendisti L. 1.580.600.000 usufruite, in virtù del decreto 22 maggio 1958, durante l'esercizio 1957-58, per fare fronte alle maggiori spese per la istituzione dei cantieri di lavoro.

La differenza in meno di L. 4.439.599 tra le entrate ordinarie accertate e quelle previste deriva da minore accertamento degli interessi attivi per L. 36.159.880 sui fondi depositati presso la Tesoreria centrale per effetto della riduzione del tasso in interessi dall'1 % allo 0,50 %; per maggiore accertamento di interessi: su titoli di proprietà per L. 204 e sui fondi depositati presso la Cassa depositi e prestiti e Istituti di credito di diritto pubblico per L. 31.720.077.

Fra le entrate ordinarie figurano gli interessi attivi sui titoli di proprietà del « Fondo » depositati presso la Cassa depositi e prestiti per L. 2.578.204 delle quali L. 952.500 già accreditate e L. 1.625.704 da accreditare. Gli interessi da accreditare riguardano le cedole scadute il 1° luglio 1958 e il 1° gennaio 1959 del prestito della ricostruzione 3,50 %, nonchè le cedole scadute il 1° gennaio 1959 della rendita 3,50 % 1934 e 5 % 1935. Inoltre sul detto conto corrente aperto presso la predetta Cassa depositi e prestiti sono maturati per l'anno 1958-59 gli interessi attivi per L. 159.986.

Durante l'esercizio in esame sono stati riscossi i buoni fruttiferi novennali di proprietà del « Fondo », scaduti il 1° aprile 1959, per l'importo di L. 16.925.000.

I recuperi sui finanziamenti ai corsi sono stati accertati, durante l'esercizio 1958-59 in L. 1.648.523.280 di cui L. 1.044.999.508 riscosse e L. 639.523.772 da riscuotere. Inoltre in conto della gestione dei residui, si è avuto un maggiore accertamento dei residui attivi per detto capitolo di L. 10.117.120.

Per i cantieri i ricuperi sono stati accertati in L. 1.793.372.257 di cui L. 1.279.504.539 riscosse e L. 513.867.718 da riscuotere; per i residui attivi si è verificato un maggiore accertamento di L. 13.251.830.

I ricuperi rappresentano avanzi di cassa derivanti dalla differenza tra i finanziamenti concessi e le spese effettivamente sostenute (depurate dalle spese non riconosciute per difetto o irregolarità dei documenti giustificativi), quali risultano dai rendiconti finali revisionati ed approvati, nonchè dal rientro in possesso delle somme anticipate per cantieri e corsi successivamente revocati.

Le contribuzioni da privati accertate in L. 17.213.260 sono versamenti effettuati dal comune di Torino.

Le entrate diverse accertate in L. 18.974.180 derivano dalla vendita dei beni prodotti dagli allievi dei corsi.

PARTE II — SPESE

Per l'esercizio 1958-59 la spesa iniziale fu prevista in . . . . L. 13.724.503.000

Nel corso dell'esercizio agli stanziamenti iniziali furono apportate le seguenti variazioni in aumento:

per la istituzione di nuovi corsi per disoccupati . L. 4.207.000.000

per la istituzione di nuovi cantieri di lavoro e di rimboschimento . . . » 11.650.000.000

per la istituzione di nuovi corsi per giovani lavoratori . . . . . » 3.700.000.000

per maggiore esigenza per corsi aziendali di riqualificazione . . . . » 100.000.000

per contributo a favore della gestione speciale per apprendisti . . . . » 3.630.000.000

per maggiori spese generali di amministrazione . » 80.000.000

» 23.367.000.000

La previsione definitiva delle spese risultava quindi di . . . . L. 37.091.503.000

Di fronte alle suindicate previsioni si sono avuti impegni per L. 35.561.629.752 con una economia di L. 1.529.873.248.

PARTE III — ECONOMIE SULLA GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI

Nel corso dell'esercizio 1958-59, nella gestione dei residui passivi si sono verificate economie per L. 62.397 dovute a interessi trattenuti per esonero dal versamento della cauzione su contratti.

PARTE IV — AVANZO FINANZIARIO DI GESTIONE

Alla chiusura dell'esercizio 1958-59 è stato accertato l'avanzo finanziario di gestione in L. 2.040.019.129 per:

1) maggiori entrate rispetto alle previsioni L. 510.145.881
2) minori spese rispetto alle previsioni . » 1.529.873.248

TOTALE . . . L. 2.040.019.129

Aggiungendo:

1) i maggiori accertamenti dei residui attivi . . . . L. 631.175
2) le economie derivanti dalla gestione dei residui passivi . . . . » 62.397

si ha l'avanzo finanziario di gestione totale in . . . . L. 2.040.712.701

come risulta anche dalla seguente dimostrazione:

fondo di cassa al 30 giugno 1959	L. 3.489.791.375
più residui attivi (colonna *t* entrate)	» 8.239.873.715
	L. 11.729.664.890
meno residui passivi (colonna *q* spese)	» 9.688.952.189
avanzo finanziario di gestione	L. 2.040.712.701

PARTE V — SITUAZIONE DI CASSA

fondo di cassa al 1° luglio 1958	L. 7.155.940.801
riscossioni (colonna *r* entrate)	» 35.309.450.601
	L. 42.465.391.402
pagamenti (colonna *p* spesa)	» 38.975.600.027
fondo di cassa al 30 giugno 1959	L. 3.489.791.375

delle quali, depositate presso:

la Tesoreria centrale	L. 604.125.159
la Cassa depositi e prestiti	» 22.239.707
la Banca Nazionale del Lavoro	» 2.863.426.509
TOTALE	L. 3.489.791.375

GESTIONE SPECIALE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEGLI APPRENDISTI

In appendice al conto consuntivo del « Fondo » viene presentato il conto consuntivo della « Gestione speciale » istituita, ai sensi dell'art. 20 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, per provvedere alle spese connesse alla attuazione delle disposizioni per la formazione professionale degli apprendisti.

Le risultanze della gestione speciale si concretano come segue:

ENTRATE

Nessuna entrata fu prevista col decreto Ministeriale del 13 maggio 1958, con il quale venne approvato lo stato di previsione delle entrate e delle spese del « Fondo » e della « Gestione speciale per gli apprendisti », ritenendosi sufficienti le somme già assegnate negli esercizi precedenti. Infatti con il bilancio preventivo fu previsto soltanto un avanzo finanziario di gestione degli esercizi precedenti in L. 4.500.000.000

Durante l'esercizio furono apportate le seguenti variazioni:

in aumento:

per quota parte del contributo straordinario sulle gestioni dell'assicurazione contro la disoccupazione, assegnata alla gestione apprendisti con decreto interministeriale del 20 maggio 1959	+ L. 3.630.000.000	
per interessi attivi sui fondi depositati presso istituti di credito di diritto pubblico	+ » 40.000.000	
per ricuperi sui finanziamenti ai corsi complementari per apprendisti	+ » 160.000.000	
per ammende a carico dei contravventori alla legge 19 gennaio 1955, n. 25	+ » 6.000.000	
per entrate diverse	+ » 4.000.000	
		+ » 3.840.000.000
		L. 8.340.000.000

in diminuzione:

adeguamento dell'avanzo di amministrazione all'avanzo accertato col conto consuntivo 1957-58	— » 750.000.000
la previsione definitiva risultava quindi di	L. 7.590.000.000
Di fronte a tale previsione si sono avuti accertamenti per	» 7.862.958.216
con una maggiore entrata di	L. 272.958.216

L'avanzo finanziario della gestione speciale accertato col conto consultivo dell'esercizio 1957-58 competenze è stato di L. 2.919.418.552 a cui sono state aggiunte L. 1.580.600.000, restituite dalla gestione principale, come da decreto 27 maggio 1959 raggiungendo il totale di L. 4.500.018.522 di cui L. 3.050.524.756 assegnate alle competenze e L. 749.493.796 ai residui.

Le maggiori entrate accertate di fronte alle previsioni sono derivate per L. 909.465 da interessi attivi sui fondi depositati presso istituti di credito di diritto pubblico; per L. 5.283.027 da ammende elevate a carico dei trasgressori alla legge sull'apprendistato e per L. 270.240.968 per ricuperi sulle anticipazioni concesse per i corsi complementari per apprendisti.

Non si sono verificate entrate diverse.

SPESE

Le spese furono previste per complessive L. 4.500.000.000

Durante l'esercizio furono apportate le seguenti variazioni in aumento:

per la istituzione di nuovi corsi complementari per apprendisti	L. 800.000.000	
per visite psicotecniche presso centri di addestramento e di orientamento professionale	» 30.000.000	
per oneri assicurativi e assistenziali degli apprendisti	» 2.260.000.000	
		» 3.090.000.000
per cui la previsione definitiva ascese a		L. 7.590.000.000
e poichè l'importo complessivo degli impegni è stato determinato in		» 7.338.747.821
si è avuta una economia di		L. 251.252.179

L'ammontare complessivo degli impegni di spesa di lire 7.338.747.821 riguarda per L. 2.759.563.918 il finanziamento dei corsi complementari per apprendisti per L. 37.898.000 per il pagamento degli esami psicofisiologici eseguiti presso centri di addestramento e di orientamento professionale; per lire 4.539.250.648 il pagamento degli oneri previdenziali degli apprendisti per gli anni dal 1955 al 1958 e degli oneri assistenziali degli apprendisti per gli anni dal 1955 al 1957; per lire 2.035.255 per il pagamento spese varie connesse allo sviluppo ed al perfezionamento della formazione professionale degli apprendisti (esami finali, propaganda e mostre).

AVANZO FINANZIARIO DI GESTIONE

L'avanzo finanziario di gestione è stato determinato in lire 524.210.395 come segue:

a) maggiori entrate accertate rispetto alle previsioni	L. 272.958.216
b) minori spese impegnate rispetto alle previsioni	» 251.252.179
Avanzo di gestione accertato	L. 524.210.395

come risulta anche dalla seguente dimostrazione:

fondo di cassa al 30 giugno 1959	L. 458.182.601
più residui attivi (colonna *t* entrate)	» 2.191.544.989
	L. 2.649.727.590
meno residui passivi (colonna *q* spese)	» 2.125.517.195
torna l'avanzo di gestione di	L. 524.210.395

SITUAZIONE DI CASSA

fondo di cassa al 1° luglio 1958	L. 2.091.772.052
riscossioni (colonna *r* entrate)	» 6.511.646.467
	L. 8.603.418.519
pagamenti (colonna *p* spese)	» 8.145.235.918
fondo di cassa al 30 giugno 1959	L. 458.182.601

depositate presso la Banca Nazione del Lavoro.

RENDICONTO GENERALE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO
1958-59

MINISTERO DEL LAVORO E

Fondo per l'addestramento professionale

CAPITOLI – Numero del 1957-1958	del 1958-1959	del 1959-1960	DENOMINAZIONE	Somme – Previste	Accertate – Riscosse – Versate	Rimaste da versare	Rimaste da riscuotere	Totale = f + g + h	Maggiori o minori entrate
a	b	c	d (Rapporti fra le colonne)	e = i ± k	f = r — m	g = s — n	h = t — o	i =r+s+t—p	k = i — e
			Avanzo finanziario della gestione dell'esercizio precedente	(a) 867.000.000	867.502.503	—	—	867.502.503	+ 502.503
			TITOLO I - *Entrate ordinarie*						
1	1	1	Contributo annuo a carico del bilancio dello Stato (art. 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264)	10.000.000.000	10.000.000.000	—	—	10.000.000.000	—
2	2	2	Interessi attivi sui titoli di debito pubblico di proprietà del « Fondo » depositati presso la Cassa depositi e prestiti	2.578.000	952.500	—	1.625.704	2.578.204	+ 204
3	3	3	Interessi attivi sul conto corrente fruttifero istituito presso la Tesoreria centrale ai sensi dell'art. 73 della legge 25 luglio 1952, n. 949	50.000.000	10.010.365	—	3.829.755	13.840.120	— 36.159.880
4	4	4	Interessi attivi sui fondi depositati in conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti e presso Istituti di credito di diritto pubblico	155.000.000	150.974.077	—	35.746.000	186.720.077	+ 31.720.077
			Totale entrate ordinarie	10.207.578.000	10.161.936.942	—	41.201.459	10.203.138.401	— 4.439.599
			TITOLO II - *Entrate straordinarie*						
5	5	5	Assegnazioni straordinarie dello Stato	*per memoria*	—	—	—	—	—
6	6	6	Contributi straordinari sulle gestioni dell'assicurazione contro la disoccupazione, dei relativi assegni integrativi e dei sussidi straordinari di disoccupazione	(b) 23.000.000.000	15.978.359.530	—	7.021.640.470	23.000.000.000	—
7	7	7	Contribuzioni ed erogazioni effettuate da privati, enti ed associazioni, nonchè da organismi ed amministrazioni varie	*per memoria*	17.213.260	—	—	17.213.260	+ 17.213.260
8	8	8	Ricuperi sui finanziamenti ai corsi per disoccupati, ai corsi normali e ai corsi aziendali	1.500.000.000	1.044.999.508	—	639.523.772	1.684.523.280	+ 184.523.280
9	9	9	Ricuperi sui finanziamenti ai cantieri di lavoro e di rimboschimento	1.500.000.000	1.279.504.539	—	513.867.718	1.793.372.257	+ 293.372.257
10	10	10	Entrate diverse	*per memoria*	18.974.180	—	—	18.974.180	+ 18.974.180
—	11	—	Rimborso buoni del Tesoro novennali 5 % scadenti il 1° aprile 1959	16.925.000	16.925.000	—	—	16.925.000	—
			Totale entrate straordinarie	26.016.925.000	18.355.976.017	—	8.175.031.960	26.531.007.977	+ 514.082.977
			TOTALE GENERALE ENTRATE	37.091.503.000	29.385.415.462	—	8.216.233.419	37.601.648.881	+ 510.145.881

(*a*) Comprese lire 367.000.000 assegnate con decreto Ministeriale 27 maggio 1959.
(*b*) Assegnate con D. M. 15 dicembre 1958 in esecuzione del decreto interministeriale 11 agosto 1958 L. 20.000.000.000 e con

Roma, addì 18 febbraio 1960

DELLA PREVIDENZA SOCIALE

dei lavoratori (Gestione principale)

PROSPETTO *A*

ENTRATA

CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI						Versamenti (Competenza e residui)	Residui attivi al 30 giugno 1959	
Al 1° luglio 1958 Colonne s t del conto consuntivo 1957 - 1958	Riscossi: Versati	Riscossi: Rimasti da versare	Rimasti da riscuotere	Totale = m + n + o	Aumenti o diminuzioni		Somme riscosse e non versate	Somme da riscuotere
l = p ± q	m = r — i	n = s — g	o = t — h	p = r + s + t — i	q = p —	r = + m	s = g +	t = h + o
—	—	—	—	—	—	867.502.503	—	—
—	—	—	—	—	—	10.000.000.000	—	—
423.125	423.125	—	—	423.125	—	1.375.625	—	1.625.704
86.594.750	63.856.975	—	—	63.856.975	— 22.737.775	73.867.340	—	3.829.755
66.310.760	66.310.760	—	—	66.310.760	—	217.284.837	—	35.746.000
153.328.635	130.590.860	—	—	130.590.860	— 22.737.775	10.292.527.802	—	41.201.459
—	—	—	—	—	—	—	—	—
5.000.000.000	5.000.000.000	—	-	5.000.000.000	—	20.978.359.530	—	7.021.640.470
—	—	—	—	—	—	17.213.260	—	—
367.485.130	367.444.279	—	10.157.971	377.602.250	+ 10.117.120	1.412.443.787	—	649.681.743
426.230.295	426.000.000	—	13.482.125	439.482.125	+ 13.251.830	1.705.504.539	—	527.349.843
—	—	—	—	—	—	18.974.180	—	—
—	—	—	—	—	—	16.925.000	—	—
5.793.715.425	5.793.444.279	—	23.640.096	5.817.084.375	+ 23.368.950	24.149.420.296	—	8.198.672.056
5.947.044.060	5.924.035.139	—	23.640.096	5.947.675.235	+ 631.175	35.309.450.601	—	8.239.873.515

D. M. 27 maggio 1959 in esecuzione del decreto interministeriale 9 febbraio 1959 L. 3.000.000.000.

Il Ministro: ZACCAGNINI

RENDICONTO GENERALE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO
1958-1959

MINISTERO DEL LAVORO E

Fondo per l'addestramento professionale

Numero del 1957-1958 (a)	Numero del 1958-1959 (b)	Numero del 1959-1960 (c)	CAPITOLI — DENOMINAZIONE (d)	Rapporti fra le colonne	Somme Previste (e = h ± i)	Accertate — Pagate (f = p — l)	Accertate — Rimaste da pagare (g = q — m)	Accertate — Totale colonne f + g (h = p + q — n)
			TITOLO I - *Spese ordinarie*					
1	1	1	Spese per la istituzione ed il funzionamento dei corsi per lavoratori disoccupati		(a) 4.607.000.000	4.469.267.500	3.444.500	4.472.712.000
2	2	2	Spese per la istituzione ed il funzionamento dei cantieri di lavoro e di rimboschimento		(b) 18.150.000.000	15.747.021.430	1.262.401.625	17.009.423.055
3	3	3	Contributi in favore di enti ed istituti aventi per scopo l'addestramento professionale dei lavoratori (legge 4 maggio 1951, n. 456, art. 3, lettera *d*)		(c) 10.200.000.000	10.027.672.848	73.192.062	10.100.864.910
4	4	4	Spese relative alla corresponsione della integrazione salariale agli operai partecipanti ai corsi aziendali di riqualificazione		(d) 150.000.000	8.072.265	—	8.072.265
5	5	5	Quota parte del contributo annuo dello Stato destinato alle spese connesse alla attuazione delle disposizioni stabilite a favore della formazione professionale degli apprendisti (art. 20 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, lettera *a*)		*per memoria*	—	—	—
6	6	6	Spese relative all'amministrazione del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori ». Spese per il funzionamento della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza ai disoccupati e della relativa segreteria. Spese comunque connesse al conseguimento dei fini per i quali il « Fondo » è stato istituito		(e) 354.503.000	317.717.797	22.839.725	340.557.522
			Totale spese ordinarie		33.461.503.000	30.569.751.840	1.361.877.912	31.931.629.752
			TITOLO II - *Spese straordinarie*					
7	7	7	Quota parte dei contributi straordinari previsti dall'art. 62, lettera *a*) della legge 29 aprile 1949, n. 264, da destinarsi alle spese connesse alla attuazione delle disposizioni stabilite a favore della formazione professionale degli apprendisti (art. 20 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, lett. *b*)		(f) 3.630.000.000	1.500.000.000	2.130.000.000	3.630.000.000
			Totale spese straordinarie		3.630.000.000	1.500.000.000	2.130.000.000	3.630.000.000
			TOTALE DELLE SPESE		37.091.503.000	32.069.751.840	3.491.877.912	35.561.629.752
8	8	8	Avanzo finanziario della gestione da utilizzarsi negli esercizi successivi ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17		(g) *per memoria*	—	2.040.019.129	2.040.019.129
			TOTALE GENERALE		37.091.503.000	32.069.751.840	5.531.897.041	37.601.648.881

(a) Comprese lire 4.190.000.000 assegnate con decreto Ministeriale 15 dicembre 1958 e lire 17.000.000 assegnate con decreto
(b) Comprese lire 8.500.000.000 assegnate con decreto Ministeriale 15 dicembre 1958 e lire 3.150.000.000 assegnate con decreto
(c) Comprese lire 3.500.000.000 assegnate con decreto Ministeriale 15 dicembre 1958 e lire 200.000.000 assegnate con decreto
(d) Comprese lire 100.000.000 assegnate con decreto Ministeriale 15 dicembre 1958.
(e) Comprese lire 80.000.000 assegnate con decreto Ministeriale 15 dicembre 1958.
(f) Assegnate con decreto Ministeriale 27 maggio 1959 in esecuzione del decreto interministeriale 9 febbraio 1959.
(g) Assegnate lire 3.630.000.000 con decreto Ministeriale 15 dicembre 1958 e dedotte lire 3.630.000.000 con decreto Ministeriale

Roma, addì 18 febbraio 1960

DELLA PREVIDENZA SOCIALE

PROSPETTO *B*

dei lavoratori (Gestione principale)

SPESA

1958-1959	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI						
Economie o maggiori spese	Al 1° luglio 1958 Colonna *q* del conto consuntivo 1957 - 1958	Pagati	Rimasti da pagare	Totale Colonne $l + m$	Economie o eccedenze per assegnazioni speciali	Pagamenti complessivi (Competenza e residui)	Residui passivi al 30 giugno 1959
i $= h - e$	k $= n \pm o$	l $= p - f$	m $= q - g$	n $= p + q - h$	o $= n - k$	p $= f + l$	q $= g + m$
— 134.288.000	738.022.585	49.504.645	688.517.940	738.022.585	—	4.518.772.145	691.962.440
— 1.140.576.945	9.414.394.761	4.005.709.130	5.438.685.631	9.444.394.761	—	19.752.730.560	6.701.087.256
— 99.135.090	440.564.210	371.888.700	68.675.510	440.564.210	—	10.399.561.548	141.867.572
— 141.927.735	2.025.856	2.025.856	—	2.025.856	—	10.098.121	—
—	—	—	—	—	—	—	—
— 13.945.478	29.874.946	28.617.353	1.195.196	29.812.549	62.397	346.335.150	24.034.921
— 1.529.873.248	10.654.882.358	4.457.745.684	6.197.074.277	10.654.819.861	— 62.397	35.027.497.524	7.558.952.489
—	—	—	—	—	—	1.500.000.000	2.130.000.000
—	—	—	—	—	—	1.500.000.090	2.130.000.000
— 1.529.873.248	10.654.882.358	4.457.745.684	6.197.074.277	10.651.819.961	— 62.397	36.527.497.524	9.688.952.189
+ 2.040.019.129	2.448.102.503	2.448.102.503	693.572	2.448.796.075	+ 693.572	2.448.102.503	2.040.712.701
+ 510.145.881	13.102.984.861	6.905.848.187	6.197.767.849	13.103.616.036	+ 631.175	38.975.600.027	11.729.664.890

Ministeriale 27 maggio 1959.
Ministeriale 27 maggio 1959.
Ministeriale 27 maggio 1959.

27 maggio 1959.

Il Ministro: ZACCAGNINI

RENDICONTO GENERALE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO
1958-1959

MINISTERO DEL LAVORO E

Appendice n. 1 al rendiconto generale del « Fondo addestramento professionale

CAPITOLI				CONTO DELLA COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 1958-1959					
Numero			DENOMINAZIONE	Somme					Maggiori o minori entrate
				Previste	Accertate				
					Riscosse		Rimasto da riscuotere	Totale $= f + g + h$	
del 1957-1958	del 1958-1959	del 1959-1960			Versate	Rimaste da versare			
a	b	c	d (Rapporti fra le colonne)	e $= i \pm k$	f $= r - m$	g $= s - n$	h $= t - o$	i $=r+s+t-p$	k $= i - e$
			Avanzo finanziario della gestione dell'esercizio precedente	(a) 3.750.000.000	3.750.524.756	—	—	3.750.524.756	+ 524.756
			TITOLO I - *Entrate*						
1	1	1	Quota parte del contributo annuo dello Stato a favore del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » destinata alla formazione degli apprendisti	*per memoria*	—	—	—	—	—
2	2	2	Quota parte del contributo straordinario concesso a favore del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori », destinata alla formazione professionale degli apprendisti	(b) 3.630.000.000	1.500.000.000	—	2.130.000.000	3.630.000.000	—
2 bis	2 bis	3	Interessi attivi sui fondi depositati in conto corrente fruttifero presso Istituti di credito di diritto pubblico (c)	(c) 40.000.000	25.391.465	—	15.518.000	40.909.465	+ 909.465
3	3	4	Contributi stabiliti a favore del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » dai contratti collettivi di lavoro da destinarsi a favore dell'apprendistato	*per memoria*	—	—	—	—	—
4	4	5	Contributi liberamente versati dai datori di lavoro e dai prestatori di opera, sia singoli che associati	*per memoria*	—	—	—	—	—
5	5	6 parte	Ammende a carico dei datori di lavoro per le contravvenzioni alle disposizioni dell'apprendistato (art. 23 della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	(d) 3.000.000	6.015.565	—	—	6.015.565	+ 3.015.565
6	6	6 parte	Ammende a carico degli imprenditori artigiani per le contravvenzioni alle disposizioni sull'apprendistato (articolo 29 della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	(e) 3.000.000	5.267.462	—	—	5.267.462	+ 2.267.462
6 bis	6 bis	7	Ricuperi sui finanziamenti ai corsi di insegnamento complementare degli apprendisti (f)	(f) 160.000.000	384.213.979	—	46.026.989	430.240.968	+ 270.240.968
7	7	8	Entrate diverse	(g) 4.000.000	—	—	—	—	— 4.000.000
			TOTALE DELLE ENTRATE	3.840.000.000	1.920.888.471	—	2.191.544.989	4.112.433.460	+ 272.433.460
			TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	7.590.000.000	5.671.413.227	—	2.191.544.989	7.862.958.216	+ 272.958.216

(*a*) Dedotte lire 750.000.000 con decreto Ministeriale 27 maggio 1959.
(*b*) Assegnate lire 3.630.000.000 con decreto Ministeriale 27 maggio 1959 in esecuzione del decreto interministeriale
(*c*) Capitolo istituito e somma assegnata con decreto Ministeriale 27 maggio 1959.
(*d*) Somma assegnata con decreto Ministeriale 27 maggio 1959.
(*e*) Somma assegnata con decreto Ministeriale 27 maggio 1959.
(*f*) Capitolo istituito e somma assegnata con decreto Ministeriale 27 maggio 1959.
(*g*) Somma assegnata con decreto Ministeriale 27 maggio 1959.

Roma, addì 18 febbraio 1960

DELLA PREVIDENZA SOCIALE

PROSPETTO *C*

dei lavoratori » (Gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti)

ENTRATA

CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI						Versamenti (Competenza e residui)	Residui attivi al 30 giugno 1959	
Al 1° luglio 1958. Colonne *s* e *t* del conto consuntivo 1957 - 1958	Riscossi		Rimasti da riscuotere	Totale $= m + n + o$	Aumenti o diminuzioni		Somme riscosse e non versate	Somme da riscuotere
	Versati	Rimasti da versare						
l $= p \pm q$	m $= r - f$	n $= s - g$	o $= t - h$	p $= r + s + t - i$	q $= p - l$	r $= f + m$	s $= g + n$	t $= h + o$
749.493.796	749.493.796	—	—	749.493.796	—	4.500.018.552	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	1.500.000.000	—	2.130.000.000
55.882.164	55.882.164	—	—	55.882.164	—	81.273.629	—	15.518.000
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	6.015.565	—	—
—	—	—	—	—	—	5.267.462	—	—
34.857.280	34.857.280	—	—	34.857.280	—	419.071.259	—	46.026.989
—	—	—	—	—	—	—	—	—
90.739.444	90.739.444	—	—	90.739.444	—	2.011.627.915	—	2.191.544.989
840.233.240	840.233.240	—	—	840.233.240	—	6.511.646.467	—	2.191.544.989

20 maggio 1959.

Il Ministro: ZACCAGNINI

RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1958-1959

MINISTERO DEL LAVORO E

Appendice n. 1 al rendiconto generale del « Fondo addestramento professionale

Numero del 1957-1958 a	Numero del 1958-1959 b	Numero del 1959-1960 c	CAPITOLI – DENOMINAZIONE d	Previste e = h ± i	Accertate – Pagate f = p − l	Accertate – Rimaste da pagare g = q − m	Accertate – Totale colonne f + g h = p + q − n
			TITOLO II - *Spese*				
1	1	1	Sovvenzioni e finanziamenti delle iniziative aventi per scopo l'insegnamento complementare degli apprendisti	(*a*) 2.800.000.000	2.755.354.018	4.209.900	2.759.563.918
2	2	2	Sovvenzionamento ai centri di addestramento e di orientamento professionale	(*b*) 50.000.000	37.898.000	—	37.898.000
3	3	3	Spese comunque connesse allo sviluppo e al perfezionamento della formazione professionale degli apprendisti	200.000.000	822.500	1.212.755	2.035.255
4	4	4	Spese di assicurazione degli apprendisti artigiani contro gli infortuni e le malattie professionali, contro l'invalidità e vecchiaia e contro la tubercolosi. Spese per assistenza sanitaria, specialistica, farmaceutica, ospedaliera, ostetrica, per prestazioni concernenti la cura, indennità di degenza ed assistenza post-sanatoriale	(*c*) 4.540.000.000	2.422.250.648	2.117.000.000	4.539.250.648
5	5	5	Contribuzioni straordinarie a favore degli istituti previdenziali od assistenziali in dipendenza del minor gettito dei contributi derivanti dalla applicazione dell'art. 22 della legge 19 gennaio 1955, n. 25 (art. 32 della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	*per memoria*	—	—	—
			TOTALE DELLE SPESE . . .	7.590.000.000	5.216.325.166	2.122.422.655	7.338.747.821
6	6	6	Avanzo finanziario di gestione da utilizzarsi nell'esercizio successivo	*per memoria*	—	524.210.395	524.210.395
			TOTALE GENERALE DELLE SPESE . . .	7.590.000.000	5.216.325.166	2.646.633.050	7.862.958.216

(*a*) Comprese lire 800.000.000 assegnate con decreto Ministeriale 27 maggio 1959.
(*b*) Comprese lire 30.000.000 assegnate con decreto Ministeriale 27 maggio 1959.
(*c*) Comprese lire 2.260.000.000 assegnate con decreto Ministeriale 27 maggio 1959.

Roma, addì 18 febbraio 1960

(896)

PROSPETTO *D*

DELLA PREVIDENZA SOCIALE

dei lavoratori» (Gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti)

SPESA

1958-1959	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI						
Economie o maggiori spese	Al 1° luglio 1958 Colonna *q* del conto consuntivo 1957-1958	Pagati	Rimasti da pagare	Totale Colonne $l + m$	Economie o eccedenze per assegnazioni speciali	Pagamenti complessivi (Competenza e residui)	Residui passivi al 30 giugno 1959
i $= h - e$	k $= n \pm o$	l $= p - f$	m $= q - g$	n $= p + q - h$	o $= n - k$	p $= f + l$	q $= g + m$
— 40.436.082	9.486.600	9.308.800	177.800	9.486.600	—	2.764.662.818	4.387.700
— 12.102.000	—	—	—	—	—	37.898.000	—
— 197.964.745	3.100.140	183.400	2.916.740	3.100.140	—	1.005.900	4.129.495
— 749.352	—	—	—	—	—	2.422.250.648	2.117.000.000
—	—	—	—	—	—	—	—
— 251.252.179	12.586.740	9.492.200	3.094.540	12.586.740	—	5.225.817.366	2.125.517.195
+ 524.210.395	2.919.418.552	2.919.418.552	—	2.919.418.552	—	2.919.418.552	524.210.395
+ 272.958.216	2.932.005.292	2.928.910.752	3.094.540	2.932.005.292	—	8.145.235.918	2.649.727.590

Il Ministro: ZACCAGNINI

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1960.

Sostituzione di un membro del Comitato di vigilanza del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia in concessione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1450, che disciplina il trattamento di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia in concessione e costituisce il Fondo di previdenza per la categoria medesima;

Visti gli articoli 3 e 4 della legge citata che determinano la composizione del Comitato di vigilanza per la gestione del Fondo di cui trattasi;

Visto il proprio decreto in data 1° ottobre 1957, con il quale fu costituito il Comitato di vigilanza del Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia;

Vista la nota n. 1403 del 14 dicembre 1959, con la quale la Confederazione italiana sindacati lavoratori propone la nomina del sig. Pierino Gazzola a membro del Comitato di vigilanza del Fondo di cui trattasi in rappresentanza dei lavoratori delle società telefoniche concessionarie e in sostituzione del perito industriale Roberto Sampietro, dimissionario;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione anzidetta;

Decreta:

Il sig. Pierino Gazzola è nominato membro del Comitato di vigilanza del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia in concessione, in rappresentanza dei lavoratori delle società telefoniche concessionarie ed in sostituzione del perito industriale Roberto Sampietro, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1960

Il Ministro: ZACCAGNINI

(1286)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1960.

Sostituzione di un membro effettivo del Collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 246, relativa al nuovo ordinamento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche;

Visto il proprio decreto in data 26 luglio 1958, concernente, tra l'altro, la ricostituzione del Collegio dei sindaci dell'Ente predetto;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione della dottoressa Alessandra D'Arcangelis, membro effettivo, con funzioni di presidente del Collegio sindacale dell'Ente predetto, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, chiamata ad altro incarico;

Decreta:

Il dott. Matteo Di Gerardo è nominato membro effettivo, con funzioni di presidente, del Collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed in sostituzione della dottoressa Alessandra D'Arcangelis, chiamata ad altro incarico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1960

Il Ministro: ZACCAGNINI

(1288)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1960.

Sostituzione di un membro del Collegio dei sindaci della Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 18 dello statuto della Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali, approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 2223, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica in data 29 luglio 1949, n. 652;

Visto il proprio decreto in data 21 dicembre 1956, concernente, tra l'altro, la costituzione del Collegio dei sindaci della Cassa predetta;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione del dott. Fernando Cionni, membro del Collegio dei sindaci della Cassa di cui trattasi, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, chiamato ad altro incarico;

Decreta:

Il dott. Giovanni Caporaso è nominato membro del Collegio dei sindaci della Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed in sostituzione del dott. Fernando Cionni, chiamato ad altro incarico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1960

Il Ministro: ZACCAGNINI

(1287)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1960.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona circostante la Chiesa di San Piero a Grado, sita nell'ambito del comune di Pisa.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Pisa per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 16 luglio 1958 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona circostante la Chiesa di San Piero a Grado, sita nell'ambito del comune di Pisa;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Pisa;

Considerato che il vincolo, non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un quadro naturale di non comune bellezza panoramica avente anche valore estetico e tradizionale;

Decreta:

La zona circostante la Chiesa di San Piero a Grado, sita nel territorio del comune di Pisa, così delimitata:

venendo da Pisa, lungo la via vecchia Livornese, si giunge all'incrocio con la via di Castagnuolo, segue quest'ultima per metri 500 dirigendosi quindi con una linea retta verso ovest, fino a tagliare la via vecchia Livornese in località detta Segheria, prosegue ancora verso ovest lungo la strada del vivaio dell'Ispettorato forestale, curvando poi verso nord e proseguendo, lungo la via dei Tre Pini fino alla via vecchia di Marina, che attraversa proseguendo fino alla ferrovia Pisa-Marina, segue poi quest'ultima fino ad incontrare la via del Cimitero, che percorre fino all'incrocio con una strada di campagna, segue questa per tutta la sua lunghezza fino all'aia del colono Gambi, situata all'incrocio della via vecchia Livornese con la via di Castagnuolo, ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un quadro naturale di non comune bellezza panoramica avente anche valore estetico e tradizionale, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pisa.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Pisa curerà che il comune di Pisa provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 2 marzo 1960

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Pisa

Verbale dell'adunanza del 16 *luglio* 1958

Il giorno 16 luglio 1958, alle ore 16,30, nella sede della Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Pisa, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali.

(*Omissis*).

PISA - *Zona circostante la Chiesa di San Piero a Grado.*

Il prof. Sampaolesi, soprintendente ai monumenti e gallerie di Pisa, mette in evidenza la necessità che la zona adiacente la monumentale Chiesa di San Piero a Grado venga sottoposta a vincolo paesistico perchè trattasi di un complesso di cose immobili che contornano un insigne monumento e compongono con esso un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale.

Anche il sindaco di Pisa è concorde nel riconoscere l'opportunità di un vincolo della zona circostante la Chiesa predetta, al fine di evitare che nuove costruzioni disordinate e contrastanti possano danneggiare e compromettere il caratteristico aspetto della località.

La Commissione, pertanto, all'unanimità delibera di vincolare ai sensi del n. 3 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la zona circostante la Chiesa di San Piero a Grado in comune di Pisa, secondo i seguenti confini, indicati in rosso nell'allegata carta topografica che è parte integrante del seguente verbale.

Venendo da Pisa, lungo la via vecchia Livornese, si giunge all'incrocio con la via Castagnolo, punto dal quale parte il confine del vincolo che segue quest'ultima strada per m. 500, dirigendosi quindi, con una linea retta verso ovest, fino a tagliare la via vecchia Livornese in località detta Segheria; prosegue ancora verso ovest lungo la strada del vivaio dell'Ispettorato forestale, curvando poi verso nord e proseguendo, lungo la via dei Tre Pini, fino alla via vecchia di Marina che attraversa proseguendo fino alla ferrovia Pisa-Marina; segue poi quest'ultima fino ad incontrare la via del Cimitero che percorre fino all'incrocio con una strada di campagna; segue la medesima per tutta la sua lunghezza fino all'aia del colono Gombi situata all'incrocio della via vecchia Livornese con la via di Castagnolo, punto di partenza del vincolo.

La discussione sugli argomenti posti ai numeri 4, 6, 7 e dell'ordine del giorno viene rimandata ad un'altra riunione della Commissione, alla quale saranno invitati i sindaci interessati.

Per quel che riguarda il vincolo di una zona in comune di Buti, di cui al n. 5 dell'ordine del giorno predetto, viene deciso di fare un sopraluogo, la cui data dovrà essere stabilita nella prossima riunione.

Il presidente: Ezio TONGIORGI

Il segretario: MAURO TOSI Vera

(1290)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1960.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona delle Piagge, sita nell'ambito del comune di Pisa.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Pisa per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 16 luglio 1958 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata la zona delle Piagge, sita nell'ambito del comune di Pisa;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Pisa;

Viste le opposizioni prodotte dalla Società ceramica Richard-Ginori e della signora Isabella Antoni Cambini, contro la suddetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza panoramica, avente anche valore estetico e tradizionale, offre una magnifica e suggestiva successione di punti di vista sul fiume Arno;

Decreta:

La zona delle Piagge, sita nel territorio del comune di Pisa, così delimitata: partendo dal fiume Arno, all'inizio di via del Barchetto, segue questa fino alla Chiesa di San Biagio, quindi via delle Torri e poi un sentiero di campagna fino al villaggio Di Nudo, segue questa fino alla via di Parigi e quest'ultima fino a via Viviani che percorre fino al viale delle Piagge, prosegue per il viale delle Piagge fino a raggiungere la Chiesa di San Michele degli Scalzi, percorrendo quindi la via omonima fino a via del Borghetto e seguendo quest'ultima fino all'incrocio della medesima col viale Buozzi prosegue lungo la via Buozzi fino al ponte della Vittoria. La zona a sinistra del fiume Arno è così delimitata: partendo dalla località detta Riglione si segue la via Tosco-Romagnola fino a raggiungere piazza Ceci, da qui lungo il bastione Sangallo, prosegue fino al piazzale della Vittoria, all'inizio del ponte omonimo, ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza panoramica, avente anche valore estetico e tradizionale, offre una magnifica e suggestiva successione di punti di vista sul fiume Arno, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pisa.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Pisa curerà che il comune di Pisa provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione; e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 3 marzo 1960

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Pisa

Verbale dell'adunanza del 16 luglio 1958

Il giorno 16 luglio 1958, alle ore 16,30, nella sala della Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Pisa, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali.

(*Omissis*).

PISA - *Zona delle Piagge*.

Anche il sindaco di Pisa, avv. Vittorio Galluzzi, si dichiara favorevole al vincolo della zona che, estendendosi per circa due chilometri e mezzo dalla Porta a Piagge lungo la riva dell'Arno, può essere denominata la pubblica passeggiata di Pisa e costituisce, per la magnifica e suggestiva successione di punti di vista sul fiume Arno e per la rigogliosa e folta alberatura, un complesso di particolare bellezza avente valore estetico e tradizionale.

La Commissione pertanto all'unanimità delibera di vincolare, ai sensi del n. 3 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la zona suddetta secondo i seguenti confini, segnati in rosso nell'allegata carta topografica che è parte integrante del presente verbale:

zona sita sulla destra del fiume Arno, compresa tra il fiume ed i seguenti confini: partendo dal fiume Arno, all'inizio di via del Barchetto, il confine del vincolo segue la predetta strada fino alla Chiesa di San Biagio; quindi percorre via delle Torri e poi un sentiero di campagna fino al villaggio Di Nudo; segue la via Di Nudo fino alla via di Parigi e questa ultima fino a via Viviani che percorre fino al viale delle Piagge; prosegue per il viale delle Piagge fino a raggiungere la Chiesa di San Michele degli Scalzi, percorrendo quindi la via omonima fino a via del Borghetto e seguendo quest'ultima fino all'incrocio della medesima col viale Buozzi; prosegue lungo la via Buozzi fino al ponte della Vittoria;

zona sulla sinistra del fiume Arno, compresa tra il fiume e i seguenti confini: partendo dalla località detta Riglione, il confine segue la via Tosco-Romagnola fino a raggiungere piazza Ceci, donde lungo il bastione Sangallo, prosegue fino al piazzale della Vittoria, all'inizio del ponte omonimo.

(*Omissis*).

(1291)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1960.
Sesto elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti in territorio della provincia di Grosseto.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti l'elenco delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Grosseto, approvato con regio decreto 13 aprile 1902, e il primo, secondo e terzo elenco suppletivi approvati rispettivamente coi regi decreti 4 giugno 1914, 16 ottobre 1921 e 17 dicembre 1936;

Visti i decreti Ministeriali 2 giugno 1943, n. 1908, e 3 gennaio 1949, n. 1236, coi quali veniva ordinato il deposito rispettivamente degli schemi del quarto e quinto elenco suppletivo nell'Ufficio della prefettura di Grosseto;

Visto lo schema del sesto elenco suppletivo delle acque pubbliche in territorio della su nominata Provincia, compilato dall'Ufficio del genio civile di Grosseto;

Visto l'art. 1 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, e gli articoli 1 e 2 del regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle suindicate disposizioni sono ordinati:

a) il deposito dello schema del sesto elenco suppletivo suddetto nell'Ufficio della prefettura di Grosseto;

b) l'inserzione completa del presente decreto e dell'annesso schema di elenco suppletivo nel Foglio annunzi legali della provincia di Grosseto;

c) il deposito di un esemplare di detto Foglio nella segreteria dei Comuni interessati della Provincia;

d) l'affissione nell'albo pretorio di detti Comuni, per il termine di trenta giorni, di un avviso che dia notizia della avvenuta inserzione, sia nella *Gazzetta Ufficiale* come nel Foglio annunzi legali della Provincia e dell'eseguito deposito, ed avverta gli interessati che possono esaminare lo schema di elenco depositato e produrre eventuali opposizioni nel termine di mesi sei a decorrere dalla data di inserzione nella *Gazzetta Ufficiale*;

e) l'inserzione dell'avviso di cui alla lettera *d*) in uno o più giornali della Provincia.

L'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile di Grosseto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 5 marzo 1960

Il Ministro: TOGNI

Schema del sesto elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nel territorio della provincia di Grosseto

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o SBOCCO	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
1	Sorgente Fonte Arginelli 1ª e 2ª	Torrente Pavone	Massa Marittima	Dalle origini allo sbocco
2	Sorgente Fonte Tornisi	Id.	Id.	Id.
3	Fosso Pianali	Id.	Montieri	Id.
4	Sorgente Orto Pianali	Id.	Id.	Id.
5	Sorgente Mistenne	Id.	Id.	Id.
6	Sorgente Roveta 1ª e 2ª	Id.	Id.	Id.
7	Sorgente Castelluccio	Id.	Id.	Id.
8	Sorgente Lame	Fosso Lame	Id.	Id.
9	Sorgente Lago	Fosso del Lago	Id.	Id.
10	Sorgente Zuccantine	Fiume Cornia	Massa Marittima	Id.
11	Sorgente Le Gorghe	Id.	Id.	Id.
12	Sorgente Inferno	Tirreno per la Gora delle Ferriere o di Valpiana	Massa Marittima e Follonica	Id.
13	Sorgente Ontaneta	Fosso Fogna	Civitella Paganico	Id.
14	Sorgente Vene dei Molini	Torrente Trasubbie	Arcidosso	Id.
15	Sorgente Fontanile	Id.	Id.	Id.
16	Sorgente Fosso Torrello	Id.	Id.	Id.
17	Sorgente Fosso Ostregaia	Id.	Id.	Id.
18	Sorgente Fosso Testucchio	Id.	Id.	Id.
19	Sorgente Miramonti	Torrente Zancona	Id.	Id.
20	Sorgente Le Vene	Id.	Id.	Id.
21	Sorgente Anguillara	Id.	Id.	Id.
22	Sorgente Fusaio	Fosso Bugnano	Seggiano	Id.
23	Sorgente Fonte Murata	Fosso dei Cani	Casteldelpiano	Id.
24	Sorgente Fonte Bolletta	Id.	Id.	Id.
25	Sorgente Pecorina	Fosso Ventre di Bu	Campagnatico	Id.
26	Sorgente Fosso alle Vene	Torrente Lanzo	Roccastrada	Id.
27	Sorgente Aione	Torrente Patrignone	Scansano	Id.
28	Sorgente Gaggioli Alti	Id.	Id.	Id.
29	Sorgente Radicino	Fiume Albegna	Roccalbegna	Id.
30	Sorgente Peschiera	Id.	Id.	Id.
31	Sorgente Tagliata 1ª e 2ª	Lago di Burano	Orbetello	Id.
32	Sorgente Fossatelle	Torrente Siele	Castell'Azzara	Id.
33	Sorgente Penna 1ª e 2ª	Id.	Id.	Id.
34	Sorgente Trocchi	Id.	Id.	Id.
35	Sorgente Picciolana	Fosso Picciolana	Sorano	Id.
36	Sorgente Fonte Perino	Fosso di Fonte Perino	Santa Fiora	Id.
37	Sorgente Raspollo o Ripa di Selvena	Fosso Carminata o di Selvena	Castell'Azzara	Id.
38	Sorgente Fonte Mazzola	Id.	Id.	Id.
39	Sorgente Fontanile	Id.	Id.	Id.
40	Sorgente Fonte al Carpino	Fosso La Canala	Id.	Id.
41	Sorgente Fonte Uccelletto	Id.	Id.	Id.
42	Sorgente Fonte Belvedere	Id.	Id.	Id.
43	Sorgente Selvaccie	Fosso Meleta	Pitigliano	Id.
44	Sorgente Vena del Pantano	Rio Maggiore	Id.	Id.
45	Sorgente Ripa di Cellena	Fiume Fiora	Santa Fiora	Id.
46	Sorgente Fosso dell'Annunziata	Mare Tirreno	Monte Argentario	Id.
47	Sorgente dello Sgazzatoio	Id.	Id.	Id.

Numero d'ordine 1	DENOMINAZIONE (da valle verso monte) 2	FOCE o SBOCCO 3	COMUNI toccati od attraversati 4	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua 5
48	Sorgente Fosso dello Apiata	Mare Tirreno	Monte Argentario	Dalle origini allo sbocco
49	Sorgente Fosso Calapiatti	Id.	Id.	Id.
50	Sorgente Fosso Sevaggia	Id.	Isola del Giglio	Id.
51	Sorgente Fosso Buzzena	Id.	Id.	Id.
52	Acque sotterranee del comune di Arcidosso	—	Arcidosso	I confini del territorio del Comune
53	Acque sotterranee del comune di Campagnatico	—	Campagnatico	Id.
54	Acque sotterranee del comune di Casteldelpiano	—	Casteldelpiano	Id.
55	Acque sotterranee del comune di Castiglione della Pescaia	—	Castiglione della Pescaia	Id.
56	Acque sotterranee del comune di Cinigliano	—	Cinigliano	Id.
57	Acque sotterranee del comune di Civitella Paganico	—	Civitella Paganico	Id.
58	Acque sotterranee del comune di Follonica	—	Follonica	Id.
59	Acque sotterranee del comune di Gavorrano	—	Gavorrano	Id.
60	Acque sotterranee del comune di Grosseto	—	Grosseto	Id.
61	Acque sotterranee del comune di Magliano Toscana	—	Magliano Toscana	Id.
62	Acque sotterranee del comune di Manciano	—	Manciano	Id.
63	Acque sotterranee del comune di Massa Marittima	—	Massa Marittima	Id.
64	Acque sotterranee del comune di Monte Argentario	—	Monte Argentario	Id.
65	Acque sotterranee del comune di Montieri	—	Montieri	Id.
66	Acque sotterranee del comune di Orbetello	—	Orbetello	Id.
67	Acque sotterranee del comune di Pitigliano	—	Pitigliano	Id.
68	Acque sotterranee del comune di Roccalbegna	—	Roccalbegna	Id.
69	Acque sotterranee del comune di Roccastrada	—	Roccastrada	Id.
70	Acque sotterranee del comune di Santa Fiora	—	Santa Fiora	Id.
71	Acque sotterranee del comune di Scansano	—	Scansano	Id.
72	Acque sotterranee del comune di Seggiano	—	Seggiano	Id.
73	Acque sotterranee del comune di Sorano	—	Sorano	Id.
74	Acque sotterranee del comune di Isola del Giglio	—	Isola del Giglio	Id.

N. B. — Nella colonna (2) l'indicazione fiume, torrente, botro, vallone, ecc., non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, sebbene alla qualifica con la quale sono conosciuti nella località.

Visto, *il Ministro*: TOGNI

(1262)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sostituzione del commissario governativo del « Consorzio obbligatorio fra tutti i produttori di cedro della provincia di Cosenza », con sede in Diamante.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste in data 23 febbraio 1960, l'avv. Luigi Sorrentino, viene esonerato, a sua domanda, dall'incarico di commissario governativo del « Consorzio obbligatorio fra tutti i produttori di cedro della provincia di Cosenza », con sede in Diamante, e l'incarico stesso viene affidato al dott. Arnaldo Caruso.

(1251)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Modificazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Azienda Municipale Autobus di Reggio Calabria (A.M.A.), addetto agli autoservizi urbani di quella città.

Con decreto 9 gennaio 1960 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato modificato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dall'Azienda Municipale Autobus di Reggio Calabria (A.M.A.), addetto agli autoservizi urbani di quella città.

(1270)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « diritto penale » presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Bari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bari è vacante la cattedra di « diritto penale » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1337)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Approvazione all'acquisto d'immobili da parte dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano », con sede in Milano, ai sensi della legge 30 giugno 1959, n. 491.

Con decreto del Ministro per l'industria ed il commercio, in data 4 marzo 1960, è stato approvato, ai sensi della legge 30 giugno 1959, n. 491, l'acquisto da parte dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Milano », con sede in Milano, del terreno di cui all'atto di vendita dell'11 ottobre 1922, rogato dal dott. Pietro Caiazzo, segretario capo d'intendenza, registrato a Milano - Atti pubblici, il 26 marzo 1923, n. 11062, vol. n. 501, foglio n. 35, atto allegato in copia al decreto stesso di cui costituisce parte integrante.

(1327)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un tratto dell'ex alveo del torrente Fella, in comune di Malborghetto (Udine).

Con decreto 17 dicembre 1959, n. 1989, del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un tratto dell'ex alveo del torrente Fella, in comune di Malborghetto (Udine), segnato nel catasto dello stesso Comune al foglio n. 10, mappale 1433-1 (parte), di mq. 1900 ed indicato nella planimetria rilasciata il 30 giugno 1959, in scala 1:2880, dall'Ufficio tecnico erariale di Udine, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1265)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato dei relitti d'alveo del torrente Versa nei comuni di Cormons, Capriva e Moraro (Gorizia).

Con decreto 27 novembre 1959, n. 1897, del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato dei relitti d'alveo del torrente Versa, segnati nel catasto del comune di Cormons alle particelle catastali 3362-10, 3362-13, 3362-16, 3362-19 e 3362-22, nel catasto del comune di Moraro, alle particelle 1809-10 e 1809-13; nel catasto del comune di Capriva, alle particelle catastali 1758-2 e 1758-5, di complessivi mq. 2912, ed indicati nella planimetria rilasciata il 20 giugno 1959, in scala 1:2000, dall'Ufficio del catasto fondiario di Cormons, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1267)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di una zona di greto del fiume Magra, in comune di Pontremoli

Con decreto 17 dicembre 1959, n. 1939, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di una zona di greto del fiume Magra, in comune di Pontremoli, segnata nel catasto dello stesso Comune, di mq. 24, ed indicata, in tinta gialla, nella planimetria rilasciata il 22 dicembre 1958, in scala 1:1000, dall'Ufficio del genio civile di Massa Carrara, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1234)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sito lungo il fiume Piave, in comune di San Donà di Piave (Venezia).

Con decreto 21 dicembre 1959, n. 2045, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di una zona di terreno sita lungo il fiume Piave, in comune di San Donà di Piave (Venezia), segnata nel catasto dello stesso Comune al foglio 55, mappale 93/*a*, di mq. 750, ed indicata nella planimetria rilasciata il 2 aprile 1959, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Venezia, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1233)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sito lungo il torrente Monticano, in comune di Oderzo (Treviso).

Con decreto 21 dicembre 1959, n. 2014, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno sito lungo il fiume Monticano, in comune di Oderzo (Treviso), segnato nel catasto dello stesso Comune alla Sezione *D*, foglio XI, mappale 317/*b*, di mq. 280, ed indicato nella planimetria rilasciata il 12 settembre 1959, in scala 1:1000, dall'Ufficio tecnico erariale di Treviso, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1235)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 58

Corso dei cambi del 10 marzo 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,12	621 —	620,88	620,80	620,95	621,20	620,88	621,10	621,18	620,95
$ Can.	653,44	653,25	653 —	653 —	653,10	653,42	653,25	653,30	653,25	653 —
Fr. Sv.	143,20	143,20	143,175	143,16	143,10	143,21	143,18	143,20	143,20	143,18
Kr. D.	90,06	90,05	90,04	90,04	89,95	90,09	90,035	90,05	90,07	90,05
Kr. N.	86,93	86,95	86,94	86,93	86,95	86,96	86,945	86,95	86,96	86,95
Kr. Sv.	119,92	119,90	119,90	119,865	119,90	119,92	119,85	119,95	119,92	119,92
Fol.	164,71	164,68	164,65	164,64	164,60	164,69	164,63	164,70	164,69	164,68
Fr. B.	12,45	12,453	12,45125	12,4525	12,451	12,46	12,45	12,50	12,45	12,455
Fr. Fr. (N.F.)	126,57	126,55	126,55	126,53	126,55	126,57	126,55	126,55	126,57	126,35
Lst.	1742,90	1742,50	1742,15	1742 —	1741,50	1742,70	1742,15	1742,50	1742,95	1742 —
Dm. occ.	148,95	148,93	148,951	148,8875	148,89	148,97	148,895	148,90	148,95	148,92
Scell. Austr.	23,90	23,90	23,895	23,89125	23,90	23,90	23,89	23,88	23,90	23,90

Media dei titoli del 10 marzo 1960

Rendita 3,50 % 1906	75,05
Id. 3,50 % 1902	72 —
Id. 5 % 1935	103,725
Redimibile 3,50 % 1934	98,875
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,80
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,40
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,30
Id. 5 % 1936	100,80
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,70
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,20

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1º aprile 1960)	100,70
Id. 5 % (» 1º gennaio 1961)	100,75
Id. 5 % (» 1º gennaio 1962)	100,70
Id. 5 % (» 1º gennaio 1963)	100,675
Id. 5 % (» 1º aprile 1964)	100,65
Id. 5 % (» 1º aprile 1965)	100,65
Id. 5 % (» 1º aprile 1966)	100,65
Id. 5 % (» 1º gennaio 1968)	100,725
B. T. Poliennali 5 % (» 1º ottobre 1966)	100,55

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 marzo 1960

1 Dollaro USA	620,84
1 Dollaro canadese	653,125
1 Franco svizzero	143,17
1 Corona danese	90,037
1 Corona norvegese	86,937
1 Corona svedese	119,857
1 Fiorino olandese	164,635
1 Franco belga	12,451
1 Franco nuovo (N.F.)	126,54
1 Lira sterlina	1742,075
1 Marco germanico	148,891
1 Scellino austriaco	23,891

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicato

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica è in visione dalla data della sua pubblicazione (1º marzo 1960), il Bollettino n. 1 della provincia di Palermo, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto provinciale 1º ottobre 1959, integrativo al Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da aziende commerciali 28 giugno 1958 e di conglobamento di cui all'accordo nazionale 28 giugno 1958 da valere per la provincia di Palermo.

2. — Contratto provinciale 2 ottobre 1959 integrativo al Contratto collettivo nazionale di lavoro normativo di lavoro per i dipendenti da caffè, bar, birrerie, bottiglierie, gelaterie, pasticcerie, confetterie e di ogni altro esercizio similare.

3. — Contratto provinciale 2 ottobre 1956 integrativo al Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da aziende grossisti prodotti farmaceutici e specialità medicinali.

4. — Accordo provinciale 17 ottobre 1958 integrativo al Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale stagionale avventizio e giornaliero dipendente da aziende esercenti il commercio all'ingrosso ed esportazione di prodotti ortofrutticoli ed agrumari.

5. — Contratto provinciale 1º aprile 1959 integrativo al Contratto nazionale di lavoro per i dirigenti di aziende commerciali.

Il Ministro: ZACCAGNINI

(1294)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.